

Ai ns. clienti

Bressanone 21.06.2021

Gentile Cliente,

Con la presente circolare vogliamo riassumere le più importanti novità in materia di Diritto del Lavoro introdotte dal Decreto Legislativo n. 73/2021 recentemente approvato ("Decreto Sostegni Bis"):

**1. Nuovo ammortizzatore temporaneo per i datori soggetti alla CIGO/CIGS con calo di fatturato**

In alternativa all'utilizzo degli ammortizzatori sociali ordinari, le aziende industriali che nel primo semestre del 2021 hanno registrato un calo di fatturato del 50% rispetto al primo semestre del 2019, potranno presentare domanda di cassa integrazione guadagni straordinaria, previo preventivo accordo collettivo aziendale di riduzione dell'attività lavorativa, sottoscritto con le organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale e con le seguenti specifiche:

- Accordo collettivo aziendale. Necessario accordo collettivo con OO.SS per riduzione attività lavorativa finalizzato al mantenimento dei livelli occupazionali nella fase di ripresa delle attività dopo l'emergenza epidemiologica da Covid – 19;
- Durata massima. Fino a 26 settimane, entro il 31 dicembre 2021;
- Lavoratori beneficiari. Possono essere ricompresi nell'accordo tutti i lavoratori in forza alla data del 26 maggio 2021;
- Riduzione orario di lavoro. La riduzione dell'attività lavorativa non potrà essere superiore in media all'80% dell'orario di lavoro.  
Per il singolo lavoratore, sull'intero periodo, la percentuale di riduzione dell'orario di lavoro non potrà essere superiore al 90%.
- Trattamento di cassa integrazione percepito dal lavoratore. I lavoratori impiegati ad orario ridotto ricevono un trattamento di cassa integrazione pari al 70% della retribuzione globale che sarebbe spettata loro per le ore di lavoro non prestate. In via

**Dott. Manfred Psailer**  
**Dott. Oliver Geier**

Dott. Norman Damiani  
Dott. Lukas Achammer  
Dott. Valentin Oberhollenzer  
Dott. Sonja Gasteiger

Dott. Daniela Planatscher  
Dott. Miriam Stockner

www.pg-partner.it  
info@pg-partner.it

**Brixen / Bressanone**  
Julius-Durst-Straße 6  
Via Julius Durst 6  
Tel. +39 0472 274 000  
Fax +39 0472 274 050

**Toblach / Dobbiaco**  
St.-Johannes-Str. 23a  
Viale S. Giovanni 23a  
Tel. +39 0474 976 097  
Fax +39 0474 976 986

**Milano / Milano**  
Meeting room  
Piazza Castello 26

MwSt.-Nr. & Steuernr.  
Partita IVA & Cod. fisc.  
IT 02249530219

straordinaria per tale trattamento non operano i massimali Inps previsti dall'art. 3 comma 5 del D.Lgs. 148/2015.

- Contribuzione addizionale. Non è prevista alcuna contribuzione addizionale a carico del datore di lavoro.

## **2. Cassa integrazione guadagni senza contribuzione addizionale – estensione blocco licenziamenti per gmo**

A partire dal 1° luglio 2021 i datori di lavoro soggetti a CIGO – CIGS che sospendono/riducono l'attività lavorativa richiedendo l'intervento della cassa integrazione guadagni sono temporaneamente esonerati fino al 31 dicembre 2021 dall'obbligo di contribuzione addizionale Inps.

Per i datori di lavoro che richiedono CIGO/CIGS senza obbligo di contribuzione addizionale resta confermato il blocco dei licenziamenti per giustificato motivo oggettivo (sia in forma collettiva che in forma individuale) per tutta la durata dell'ammortizzatore sociale utilizzato entro il 31 dicembre 2021.

Si ricorda che le uniche eccezioni al divieto di licenziamenti economici riguardano:

- i licenziamenti intimati in caso di fallimento, quando non sia previsto l'esercizio provvisorio dell'impresa, ovvero ne sia disposta la cessazione;
- le ipotesi di licenziamenti motivati dalla cessazione definitiva dell'attività dell'impresa, conseguenti alla messa in liquidazione della società senza continuazione, anche parziale, dell'attività;
- le ipotesi di accordo collettivo aziendale, stipulato dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative a livello nazionale, di incentivo alla risoluzione del rapporto di lavoro, limitatamente ai lavoratori che aderiscono al predetto accordo.

Si rammenta infine che i licenziamenti disciplinari (giustificato motivo soggettivo e giusta causa) non sono soggetti ad alcun blocco/divieto.

## **3. Contratto di rioccupazione**

Da 1° luglio e fino al 31 ottobre 2021, viene istituito il cosiddetto "contratto di rioccupazione". Si tratta di un contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato finalizzato a re-introdurre nel mercato del lavoro soggetti in stato di disoccupazione. Di seguito le peculiarità:

- Il progetto individuale di inserimento. Datore di lavoro e lavoratore devono definire un progetto di inserimento finalizzato ad adeguare le competenze professionali del lavoratore al nuovo contesto lavorativo. Il progetto individuale di inserimento ha una durata di 6 mesi.

- Possibile recesso dopo 6 mesi. Al termine del periodo di inserimento, datore di lavoro e lavoratore possono recedere dal contratto di lavoro, con un preavviso che decorre dal medesimo termine. Se nessuna delle parti recede il rapporto di lavoro prosegue come qualsiasi rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato.
- Esonero contributivo. Al datore di lavoro che assume con contratto di rioccupazione è riconosciuto un esonero contributivo per un periodo massimo di 6 mesi. L'esonero è pari al 100% dei contributi Inps dovuti dal datore di lavoro (esclusi premi Inail) entro un limite massimo di euro 6.000,00 su base annua da riparametrare su base mensile.
- Norma anti-licenziamento e recupero dell'esonero contributivo. L'esonero contributivo viene revocato e recuperato se durante o al termine del periodo di inserimento il lavoratore inserito viene licenziato, oppure se nei 6 mesi successivi all'assunzione agevolata il datore di lavoro dovesse procedere nella medesima unità produttiva a licenziamenti per giustificato motivo oggettivo di altri lavoratori con medesima categoria legale e inquadramento del lavoratore assunto in via agevolata.
- Dimissioni. In caso di dimissioni del lavoratore, l'esonero viene riconosciuto per l'effettiva durata del rapporto di lavoro.
- Autorizzazione Commissione Europea. L'efficacia dell'esonero in parola è subordinata alla preventiva autorizzazione della Commissione Europea.

#### **4. Decontribuzione settori turismo, commercio, stabilimenti termali**

Per i datori di lavoro privati dei settori turismo, commercio, stabilimenti termali, viene previsto un esonero contributivo con le seguenti caratteristiche:

- Valore dell'esonero calcolato sul doppio delle ore di integrazione salariale già fruita nei mesi di gennaio – febbraio – marzo 2021;
- Da utilizzare in compensazione sulla contribuzione dovuta entro il 31 dicembre 2021;
- In caso di richiesta è prevista l'estensione del blocco dei licenziamenti per giustificato motivo oggettivo fino al 31 dicembre 2021;
- L'efficacia dell'esonero in parola è subordinata alla preventiva autorizzazione della Commissione Europea.

#### **5. Proroga sospensione dei pignoramenti**

Viene differita al 30 giugno 2021 la scadenza della sospensione degli obblighi di accantonamento derivanti dai pignoramenti presso terzi effettuati dall'agente della riscossione e dagli altri soggetti titolari, aventi ad oggetto le somme dovute a titolo di:

- stipendio/salario,

- altre indennità relative al rapporto di lavoro o di impiego, comprese quelle dovute a causa di licenziamento,
- nonché a titolo di pensione, di indennità che tengono luogo di pensione, o di assegni di quiescenza.

#### **6. Proroga indennità per lavoratori stagionali, del turismo e dello spettacolo**

Viene prevista l'erogazione una tantum di un'ulteriore indennità pari ad euro 1.600,00 a favore dei soggetti beneficiari dell'indennità già prevista dal Decreto Sostegni (euro 2.400,00).

In particolare, si conferma che i soggetti beneficiari di questo ultimo intervento sono:

- Lavoratori stagionali e lavoratori in somministrazione dei settori turismo e degli stabilimenti termali;
- Lavoratori dipendenti stagionali appartenenti a settori diversi da quelli del turismo e degli stabilimenti termali;
- Lavoratori intermittenti;
- Lavoratori autonomi occasionali;
- Lavoratori incaricati alle vendite a domicilio;
- I lavoratori a tempo determinato dei settori turismo e degli stabilimenti termali;
- I lavoratori dello spettacolo.

L'indennità non è cumulabile nel caso il lavoratore appartenga contemporaneamente a diverse categorie interessate dal medesimo provvedimento e non concorre alla formazione del reddito.

#### **7. Ulteriore modifica requisiti per accesso alla NASpI**

Il decreto Sostegni bis sospende temporaneamente il meccanismo di riduzione dell'assegno di disoccupazione consistente nella riduzione del 3% al mese del trattamento, a far data dal quarto mese di fruizione. Tale sospensione opera dalla data di entrata in vigore del Decreto Legge e fino al 31 dicembre 2021. Inoltre, è opportuno rammentare che tale intervento di legge in materia di Naspi non è il primo, infatti già il Decreto Sostegni aveva sospeso, sempre in via temporanea e fino al 31 dicembre 2021, il requisito "lavorativo", per poter beneficiare del trattamento di disoccupazione, consistente nei 30 giorni di lavoro effettivo nei 12 mesi precedenti.

Rimaniamo a Vostra disposizione per eventuali ulteriori chiarimenti.

Psaier Geier Partner in Cooperazione con la Lohnfabrik